



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. VI

Ai Capi Dipartimento
(via PEC)

Ai Direttori generali delle
direzioni generali dell'A.C e dell'A.P.
(via PEC)

e, p.c. Alle OO.SS. rappresentative del
personale delle Aree
(via PEO)

OGGETTO C.C.N.I. n° 2/2018, sottoscritto definitivamente il 31 gennaio 2019, Fondo Unico di Amministrazione (FUA) per l'anno 2017.

Il giorno 31 gennaio 2019 è stata definitivamente sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo che si allega in copia, inerente ai criteri e alle modalità di utilizzazione del FUA per l'anno 2017.

Quanto sopra si comunica per il celere avvio, e la susseguente definizione, dei distinti contratti di sede, anche considerando che ci si riferisce alla retribuzione di produttività dell'anno 2017.

Nella formulazione dei citati contratti di sede, oltre alla dovuta aderenza a tutte le clausole contrattuali, si richiama la particolare attenzione a quanto disciplinato nell'articolo 5, commi. 8, 9 e 10, che di seguito si riportano integralmente:

“8. La risorsa finanziaria di cui all'Allegato C – colonna Z, pari al restante 50% [lordo dipendente € 1.639.658,00] della risorsa complessiva [€ 4.351.652,47 – lordo dipendente € 3.279.316,00 - Allegato C – colonne K e W], è destinata alla produttività individuale disciplinata dalla contrattazione di sede.

9. L'attività relativa alla formulazione delle ipotesi dei contratti di sede, in ragione dell'assetto organizzativo del MIUR esistente nell'anno di vigenza del presente accordo e delle correlate differenze nell'ambito operativo fra amministrazioni centrale e periferica, volta alla corresponsione della retribuzione di produttività individuale, deve necessariamente utilizzare almeno cinque dei sei criteri stabiliti con il d.m. 8 aprile 2016, n° 240, citato nelle premesse, e precisamente:

- 1) livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;*
- 2) fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- 3) accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
- 4) comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio;
- 5) sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
- 6) contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza.

La contrattazione di sede non può prevedere ulteriori criteri di valutazione pena la nullità del contratto stesso.

10. La contrattazione di sede può individuare, secondo le specifiche esigenze di ciascuna sede, il "range" del singolo coefficiente attinente a ciascun criterio utilizzato, con l'obbligo di rientrare nel "range" complessivo previsto dal d.m. 8 aprile 2016, n° 240 (min. 0,60 max. 3,00)."

Come indicato nell'art. 6 (Disposizioni finali), c. 11 e 12, del contratto collettivo nazionale integrativo in parola, si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e) del d.lgs 30 giugno 2011, n° 123, ciascun accordo pattizio di sede deve essere inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio (rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it), c/o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile; contestualmente l'invio deve essere effettuato all'indirizzo contrattazione.fua@istruzione.it.

Oltre all'accordo sottoscritto, devono essere inviate, ai predetti indirizzi mail, la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa di accompagnamento al contratto.

Circa l'adempimento della pubblicazione, sul sito istituzionale (amministrazione trasparente), dei dati riferiti alla produttività, in forma aggregata e anonima, si precisa quanto segue.

I commi 9 e 10 dell'articolo 6 del C.C.N.I. fanno esplicito riferimento ad una comunicazione di dati nell'ambito delle relazioni sindacali e non alla loro pubblicazione sul sito istituzionale che, nella sezione "Amministrazione trasparente" deve essere eseguita, come detto, in modo anonimizzato e aggregato come previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013.

Pertanto si richiama l'attenzione alla disciplina contenuta nei citati commi 9 e 10 dell'articolo 6:

"9. [...] i/le responsabili degli Uffici chiamati ad attribuire le risorse finanziarie al personale destinatario, forniscono alle OOSS territoriali e alle RSU, entro 10 giorni dall'attribuzione medesima, l'elenco dei nominativi del personale destinatario con a fianco le somme attribuite distintamente per la produttività collettiva e individuale.

10. Gli elenchi devono essere prodotti indicando, per ciascuno, l'Ufficio/segreteria del Dipartimento o della Direzione generale di servizio, al fine di consentire ai firmatari dell'accordo il controllo della sua corretta applicazione."

Infine, si fa presente che tra i destinatari dell'accordo rientra anche il personale proveniente dall'ex Corpo forestale dello Stato.

